

P.Q.M., la Corte: accoglie il ricorso proposto dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato; cassa l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Torino in data 13 febbraio 1975 e rinvia la causa ad altro giudice che indica in altra sezione della stessa corte, per nuovo esame, il quale provvederà anche sulle spese di questa fase del processo e di quelle innanzi alla Corte di Giustizia della C.E.E.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla ditta Rasham; ordina la restituzione del deposito per soccombenza alla ricorrente incidentale ditta Rasham.

CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), sentenza 14 febbraio 1980 n. 1119

Primo Presidente (f.f.), ROSSI - Consigliere Rel., SCANZANO  
P. M., SILOCCHI (concl. conf.)

Sui ricorsi riuniti proposti da André & C.ie S.A. (avv. Guidi, Berlingieri, Cutrera, Leone) contro Molino e Pastificio Ponte San Giovanni s.p.a. (avv. Messina).

*Non è ammissibile l'istanza per regolamento di giurisdizione allorché le parti si limitino a chiedere una astratta declaratoria in ordine alla validità di una clausola compromissoria ed alla eseguibilità in Italia della futura ed eventuale sentenza straniera.*

*N.º. Convenzioni*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con lettera del 21 luglio 1976 la André e C.ie S.A. di Losanna (Svizzera) riferendosi ad un contratto concluso il 9 dicembre 1975, dava conferma alla S.p.a. Molino e Pastificio Ponte San Giovanni - Moliponte - con sede in Perugia, della vendita di 15.000 tonnellate di grano duro al prezzo di dollari U.S.A. 188.75 per 1000 Kg., FOB porto in San Lorenzo (Canada) alla « Special condition » della sottoposizione di ogni controversia ad arbitrato secondo le regole della NAEGA - North American Export Grain Association.

Poiché la società acquirente, per mancanza delle condizioni poste dalle leggi valutarie italiane, non poté procurarsi la valuta necessaria al pagamento della merce, questa veniva venduta in danno, ad opera della S.A. André e C.ie, la quale successivamente dichiarava di voler devolvere la controversia derivata dalla situazione esposta, al Collegio arbitrale previsto dall'art. 3 delle « Conditions and Rules » allegate al modello n. 2 della N.A.E.G.A.

Sulla base di tale premessa la Moliponte, con citazione del 17 gennaio 1977, conveniva avanti al tribunale di Perugia la S.A. André e C.ie, assumendo che la clausola compromissoria in forza della quale la controparte

pretendeva di adire l'arbitro statunitense non era rivestita della necessaria forma scritta (non essendo sufficiente a tal fine la *relatio* ad una normativa estranea al testo del contratto in cui essa clausola era contenuta, e che comunque non era suscettibile di essere applicata, in quanto l'eventuale sentenza arbitrale (di condanna al pagamento di una somma in valuta di cui essa Moliponte non avrebbe potuto disporre senza l'autorizzazione prescritta dalle leggi valutarie) non sarebbe stata eseguibile in Italia. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata nulla la clausola compromissoria su indicata e non suscettibile di esecuzione in Italia il lodo che l'arbitro, adito in base a quella clausola, ritenesse di emettere.

Costituitosi il contraddittorio, la società convenuta, premesso che la clausola in argomento era stata validamente stipulata, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e chiedeva: *a*) dichiararsi che la clausola stessa era valida ed efficace, anche ai sensi della convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62; *b*) dichiararsi che il giudice italiano era carente di giurisdizione per la soluzione di tutte le controversie derivanti dal contratto in cui la detta clausola era contenuta; *c*) in via incidentale e riconvenzionale dichiararsi valida ed efficace ex art. 799 cod. proc. civ. l'emananda sentenza arbitrale, con condanna della società attrice al pagamento di tutte le somme attribuite da tale sentenza.

In pendenza del processo così istituito la André e C.ie S.A. ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, prima con ricorso del 18 gennaio 1978, non depositato, e poi con ricorso, di identico contenuto, del 15 marzo successivo, illustrato con memoria. Resiste con distinti controricorsi la S.p.A. Molino e Pastificio Ponte San Giovanni. La ricorrente ha presentato note sulle conclusioni del P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Premesso che i due ricorsi vanno riuniti in quanto prospettano la medesima questione in relazione alla stessa causa, deve rilevarsi che è improcedibile quello notificato il 18 gennaio 1978. Risulta infatti dal certificato esibito dalla società Moliponte (la quale ha provveduto al deposito del controricorso) che il ricorso anzidetto non è stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ.

Ciò tuttavia — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte — non esclude, in sé, la ammissibilità del ricorso successivo.

La ricorrente società André e C.ie deduce: *a*) che il contratto stipulato con la Moliponte contiene una valida clausola compromissoria, che devolve alla cognizione di un arbitro straniero tutte le controversie derivanti dal contratto stesso, e quindi anche quella originata dalla sua mancata esecuzione; *b*) che eventuali vizi della futura sentenza arbitrale, e la eventuale sua ineseguibilità in Italia per ragioni di ordine valutario, non incidono sull'efficacia e sull'applicabilità della predetta clausola.

Chiede pertanto dichiararsi che il giudice italiano è carente di giurisdizione per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto su indicate.

L'istanza è inammissibile.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è un mezzo che la legge predispone, quale fase incidentale di un processo civile (o amministrativo), per consentire la decisione immediata e definitiva delle questioni di giurisdizione, prospettabili in relazione alla controversia di merito che è oggetto di quel processo, e quindi la determinazione del giudice cui spetta la competenza giurisdizionale in ordine alla controversia medesima. Esso perciò presuppone, ovviamente, la pendenza di una causa di merito, cioè di una controversia intorno all'attribuzione di un determinato bene della vita, o quanto meno, all'accertamento del correlativo diritto.

Il processo cui si riferisce il presente regolamento non ha per oggetto una controversia di merito (ciò che riconosce esplicitamente, nella memoria difensiva, la stessa ricorrente), limitandosi le parti a chiedere (rispettivamente la Moliponte in forma di accertamento negativo e la André in forma di accertamento positivo) una astratta declaratoria in ordine alla validità della clausola compromissoria ed alla eseguibilità in Italia della futura ed eventuale sentenza arbitrale straniera.

Riguardo a questo secondo punto deve intanto rilevarsi che, anche se fosse ammissibile un'istanza diretta alla declaratoria di riconoscibilità di una sentenza futura ed eventuale (in aggiunta all'unica istanza - prevista dall'art. 3 della convenzione di New York dianzi citata - di riconoscimento ed esecuzione concreti di una sentenza arbitrale determinata) sembra evidente che riguardo ad essa una questione di giurisdizione non sia neppure ipotizzabile, in quanto il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di una tale sentenza non può competere che al giudice italiano.

Analoga considerazione potrebbe valere per escludere la configurabilità di una questione di giurisdizione anche riguardo all'accertamento della validità della clausola compromissoria: nel senso che esso, risolvendosi nell'accertamento di un presupposto della giurisdizione del giudice italiano, spetta, in sé, necessariamente a tale giudice, anche se questo poi - riconoscendo la validità di quella clausola - dovesse concludere che difetta di giurisdizione riguardo alle controversie cui la stessa clausola si riferisce. Altra, infatti, è la giurisdizione sul merito, ed altra è quella (che spetta istituzionalmente ad ogni giudice) relativa all'accertamento della propria competenza giurisdizionale sul merito.

Ma la ragione più perentoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento è nella impossibilità - di cui già si è fatto cenno - di ravvisare nella causa pendente avanti al tribunale di Perugia una controversia di merito. Ed invero, per quanto ampiamente voglia intendersi questa espressione, è certo che nessun bene e nessuna utilità possono derivare alle parti

dalla decisione da loro chiesta al detto giudice. Tale decisione, essendo in definitiva una pronuncia sulla giurisdizione, svincolata dal riferimento ad una controversia determinata che sia stata dedotta nel rapporto processuale, sarebbe destinata ad esaurirsi in se stessa con l'esaurimento del rapporto predetto, e non vincolerebbe nessun giudice né l'arbitro, per l'evidente ragione che ogni giudice (compreso lo stesso tribunale di Perugia, in un rapporto processuale diverso) è inderogabilmente competente a decidere in ordine alla propria giurisdizione, a meno che la relativa questione non sia stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, o sul punto non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso processo per effetto di una specifica pronuncia non impugnata.

La riprova di tutto ciò è data dal rilievo che la statuizione richiesta dalla Soc. André e C.ie con l'istanza di regolamento (cioè la declaratoria « che il giudice ordinario italiano è carente di giurisdizione per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto di compravendita stipulato il 21 luglio 1976... ») verrebbe ad identificarsi con quella domandata - sul punto della validità o non della clausola compromissoria - al tribunale di Perugia, e verrebbe ad esaurire l'oggetto del relativo processo, senza possibilità di individuare una materia residua su cui il detto giudice, in quel processo, (o gli arbitri) dovrebbero esercitare la giurisdizione nel merito.

Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di questa fase.

P. T. M., la Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di giurisdizione. Compensa tra le parti le spese processuali di questa fase.

CORTE DI APPELLO DI TORINO, decisione 18 aprile 1980

Presidente, LOVERA DI MARIA - Consigliere Rel., MELLANA  
P. M. (concl. parz. diff.)

**Commerzbank A.G.** (avv. Rinaldi, Origoni della Croce, de la Forest de Divonne)  
contro **Giangrande**.

*In sede di opposizione della formula esecutiva a una decisione straniera ai sensi della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, non occorre una autonoma e distinta pronuncia di autorizzazione alle misure conservative, poiché l'art. 39 della convenzione riconosce espressamente*